



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'udienza di discussione del 6 dicembre 2019, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1837/2014 R.G. Sez. Lavoro, promossa

DA

e. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Puliatti, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

-RICORRENTE-

CONTRO

....., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura allegata alla memoria di costituzione;

-RESISTENTE-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24.2.2014, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, esponendo: di essere dipendente dell'Azienda Ospedaliero resistente dall'1.7.2011, con la qualifica di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia; di avere precedentemente prestato servizio alle dipendenze della medesima Azienda ospedaliera, sempre in qualità di dirigente medico, in virtù plurimi contratti a tempo determinato aventi decorrenza ininterrotta dal 18.7.2005 al 14.1.2010 e dall'8.2.2010 al 30.6.2011; più precisamente, di avere lavorato quale dirigente medico di



ortopedia e traumatologia presso l'Azienda resistente per un periodo superiore a cinque anni, e cioè dal 18.7.2005 al 15.1.2008, dal 16.1.2008 al 31.8.2009, dall'1.9.2009 al 15.1.2010, dall'8.2.2010 al 30.6.2011 e, infine, dall'1.7.2011 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato; che l'Azienda datrice, già con delibera n. 25 del 14.1.2010, aveva disposto la prosecuzione del suo rapporto di lavoro in essere al 15.1.2010; di avere maturato, quindi, un'esperienza professionale quinquennale *“senza soluzione di continuità”*, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, alla data del 18.7.2010; che, con istanze del 14.9.2012 e del 27.6.2013, egli ha domandato il riconoscimento, a decorrere dal 18.7.2010, della indennità di esclusività prevista dall'art. 5 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., quadriennio normativo 1998/2001, II biennio economico, nonché l'adeguamento, a decorrere dalla stessa data del 18.7.2010, della retribuzione di posizione minima e degli scatti di anzianità; che l'Azienda datrice aveva rigettato le sue istanze per la asserita *“mancanza del requisito della continuità del servizio”*, intesa *“in senso formalistico in quanto tra i contratti di lavoro”* vi era *“una discontinuità di soli 24 giorni, relativa al periodo compreso tra il 15/1/2010 e il 7/2/2010”*.

Tanto premesso ed assunto che il requisito della continuità dell'esperienza professionale quinquennale fosse da intendere in senso sostanziale, anziché meramente formale, e che una soluzione diversa si porrebbe in contrasto con il divieto di discriminazione di trattamento in base al tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra il dirigente e la Pubblica amministrazione, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: ritenere e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della complessiva esperienza professionale maturata conteggiando tutti i periodi di lavoro prestati a tempo determinato, ai fini della rideterminazione, a decorrere dal 18.7.2010, della indennità di esclusività, della retribuzione di posizione unificata e del relativo trattamento previdenziale; condannare quindi l'Azienda resistente ad adeguare l'indennità di esclusività, la retribuzione di posizione minima unificata ed il corrispondente trattamento previdenziale in suo favore, *“anche per il futuro in conformità alla esperienza professionale maturata”*; conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta al pagamento della somma di euro dei quali euro maturata sino al 18.1.2014 a titolo di indennità di esclusività ed euro a titolo di retribuzione di posizione minima unificata maturata sino al 18.1.2014), oltre al rateo di 13° mensilità, in ragione di anno o frazione, e



dei corrispondenti versamenti previdenziali, nonché delle somme successive maturande in corso di causa, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.

Instauratosi il contraddittorio, l'Azienda resistente si è costituita in giudizio, eccependo la maturazione della prescrizione quinquennale e spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito.

Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed hanno rassegnato le loro conclusioni come da verbale e la controversia è stata decisa con sentenza del cui dispositivo e della cui concisa motivazione è stata data lettura.

Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Azienda resistente, atteso che il diritto alla percezione degli emolumenti pretesi in giudizio è maturato nel luglio del 2010 e che, nel rispetto del termine quinquennale, il ricorrente ha presentato all'Azienda datrice appositi atti di diffida e messa in mora, ricevuti dall'Amministrazione, rispettivamente, in data 14.9.2012 e 15.7.2013 (v. doc. 5 e 6 fasc. ric.) e, poi, ha proposto l'odierno ricorso in data 24.2.2014.

Procediamo ora ad esaminare il merito della controversia.

Va in primo luogo riportata la disciplina di settore fissata dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Gli artt. 35, 39 e 42 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., quadriennio economico 1998/2001, primo biennio economico, stipulato in data 8.6.2000, e l'art. 33 dell'analogo C.C.N.L. relativo al quadriennio economico 2002/2005 e al biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 3.11.2005, prevedono che la struttura della retribuzione dei dirigenti medici sia composta dalle seguenti voci: stipendio tabellare; indennità integrativa speciale; retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; indennità di specificità medica; retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile, poi divenuta, a decorrere dal 31.12.2003, retribuzione di posizione minima contrattuale unificata; retribuzione di posizione, parte variabile, eccedente il minimo contrattuale, definita dalle singole aziende sulla base della graduazione delle funzioni e della tipologia di incarico conferito al dirigente; retribuzione di risultato; retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante; indennità di incarico di direzione di struttura



complessa, per i dirigenti assegnatari di tale tipo di incarico; indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

L'art. 5 del medesimo C.C.N.L., secondo biennio economico 2000/2001, sottoscritto sempre in data 8.6.2000, disciplina la citata indennità di esclusività del rapporto di lavoro, stabilendo che si tratta di una voce "fissa e ricorrente", "corrisposta per tredici mensilità", il cui importo annuo lordo è determinato a seconda che il dirigente sia assegnatario di un incarico di direzione di struttura complessa (nel qual caso la sua misura è pari a lire 31.994.000) ovvero di uno degli incarichi di cui all'art. 27, lett. b) o c) del C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998/2001 (incarichi di direzione di struttura semplice o incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo) e sia in possesso di un'esperienza professionale nel S.S.N. superiore a 15 anni (nel qual caso la sua misura è pari a lire 22.856.000) ovvero di uno dei citati incarichi di cui all'art. 27, lett. b) o c) del C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998/2001 e sia in possesso, questa volta, di un'esperienza professionale nel S.S.N. compresa tra 5 e 15 anni (nel qual caso la sua misura è pari a lire 9.821.000) ovvero, infine, sia in possesso di un'esperienza professionale nel S.S.N. sino a 5 anni (nel qual caso la sua misura è fissata in lire 2.900.000).

L'art. 11 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza medica relativo al biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 6.5.2010, poi, ha rideterminato le misure annue lorde dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro a decorrere dall'1 gennaio 2009, in particolare, incrementando l'importo di quella spettante ai dirigenti medici con esperienza professionale nel S.S.N. compresa tra i 5 ed i 15 anni ad euro 5.234,43.

Ed ancora, l'art. 4 del citato C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000/2001 stabilisce che per i dirigenti del ruolo sanitario, assunti dal 6.12.1996 in poi, la retribuzione di posizione minima contrattuale è determinata, a decorrere dall'1.2.2001, in lire 2.000.000, nella parte fissa, e in lire 4.194.000, nella parte variabile, aggiungendo che i predetti dirigenti "raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all' art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all'art. 31 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000."

Il predetto art. 3, comma 1, richiamato dal citato art. 4 ai fini della determinazione della retribuzione di posizione minima spettante ai dirigenti medici in possesso di cinque anni di



attività, a sua volta, fissa la retribuzione di posizione minima in lire 6.450.000, nella parte fissa, ed in lire 9.349.000, nella parte variabile.

L'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. dell'8.6.2000, relativo al biennio economico 2001/2001, poi, dispone che *“La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce quella già prevista nella tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997.”*

Successivamente, l'art. 37 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e veterinaria relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e al biennio economico 2002/2003, stipulato in data 3.11.2005, ha rideterminato la misura della retribuzione di posizione minima contrattuale spettante ai dirigenti del ruolo sanitario, nelle due componenti fissa e variabile, fissandola [per quello che qui rileva in questa sede, con riferimento ai dirigenti assegnatari di incarico ex art. 27 lett. c) o con più di cinque anni di esperienza professionale], sino al 31.12.2001, in lire 2.000.000 (corrispondenti ad euro 1.032,91), nella parte fissa, ed in euro 10.820.000 (corrispondenti ad euro 5.588,05), nella parte variabile, per un totale di lire 12.820.000 (corrispondenti ad euro 6.620,96), ed incrementandola, nella parte fissa, a decorrere dal 1°1.2002, dell'importo annuo lordo di euro 445,20 (per un totale di 7.066,16), e, a decorrere dall'1.1.2003, incrementandola ulteriormente, sempre nella parte fissa, di euro 668,40 (per un totale di euro 7.734,56).

Il comma 7 del predetto art. 37, poi, ha precisato che *“La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità”*.

Inoltre, l'art. 42, commi 1 e 5, del predetto C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e al biennio economico 2002/2003, stipulato in data 3.11.2005, ha disposto che, a decorrere dal 31.12.2003, a seguito del conglobamento e dell'assorbimento nello stipendio tabellare annuo di gran parte della retribuzione di posizione minima contrattuale, fissa e variabile, sancito dal precedente art. 41, la retribuzione di posizione minima contrattuale che *“residua”* in favore dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo venga *“unificata”* in un'unica voce e determinata in euro 2.374,32, con riferimento ai dirigenti assegnatari di incarico ex art. 27 lett. c) o con più di cinque anni di esperienza professionale, specificando che la retribuzione di posizione minima unificata *“è lorda,*



fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità”.

Ed ancora, l'art. 5 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e veterinaria relativo al II biennio economico 2004/2005, sottoscritto in data 5.7.2006, ha rideterminato la misura della retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo, fissandola, in particolare, per i dirigenti assegnatari di un incarico di cui all'art. 27 lett. c), in euro 2.809,92, a decorrere dall'1.1.2004, in euro 3.348,96, a decorrere dall'1.2.2005, e in euro 3.346,04, a decorrere dal 31.12.2005.

Ciò detto in ordine alla disciplina contrattuale di riferimento, l'oggetto del contendere attiene alla interpretazione del disposto dell'art. 12, comma 3, lett. b), del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., relativo al II biennio economico 2000/2001, stipulato in data 8.6.2000, ai sensi del quale *“Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere [...] ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità, anche in aziende ed enti diversi del comparto.”.*

Sulla scorta del dato testuale di tale previsione pattizia, quindi, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui agli artt. 3 e 5, il servizio prestato in base a contratti a tempo determinato deve essere stato *“senza soluzione di continuità”*, il che, sulla base di un'interpretazione meramente letterale, lascerebbe supporre che si debba essere trattato di una situazione lavorativa nella quale non si riscontri alcuna interruzione, pur se di minima entità, come avvenuto nella specie.

Orbene, con due recenti pronunce dalle quali non vi sono ragioni per discostarsi, la Suprema Corte ha affermato che la citata interpretazione meramente letterale non è accettabile, dovendosi viceversa ritenere che, *“in tema di compensi spettanti al personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 12, comma 3, del CCNL 1998-2001 per la Dirigenza medico veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività (di cui al precedente art. 5) la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di “un rapporto di lavoro a tempo determinato”, “senza soluzione di continuità”, anche in aziende ed enti diversi del Comparto – in conformità con l'art. 3 Cost. nonché con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, come*



interpretati dalle sentenze delle CGUE 26 ottobre 2006, causa C.371/04 cit.; 8 settembre 2011, causa C-177/10; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C.305/11 – deve essere inteso nel senso che laddove il servizio dal dirigente si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla “legislazione e dalla contrattazione collettiva” “e che, a maggior ragione, è da escludere che possa configurarsi una “soluzione di continuità” nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità” (Cass. Sez. lav., 26.3.2018, n. 7440/ord.; Cass. Sez. lav., 26.11.2018, n. 30562).

Peraltro, l’art. 89 della preintesa del C.C.N.L. dell’Area Sanità per il triennio 2016/2018, stipulata in data 24.7.2019, recependo il citato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha previsto la valutazione dei servizi pre-ruolo prestati, anche con contratti a tempo determinato, “con o senza soluzione di continuità”.

La Suprema Corte, poi, allo scopo di fugare dubbi simili a quelli sollevati dall’Azienda resistente in seno al verbale dell’udienza del 3.11.2015 in ordine alla “debenza” delle “voci riguardanti la retribuzione di posizione”, ha opportunamente precisato che la conclusione circa la continuità in senso sostanziale del rapporto di lavoro vale non solo in relazione all’indennità di esclusività, ma anche ai fini “di ogni altro istituto collegato all’elemento dell’anzianità di servizio” (Cass. Sez. lav., n. 7440/2018 ord. cit.).

Pertanto, ponendosi in consapevole discontinuità con il precedente sezionale rappresentato dalla sentenza n. 837/2018 del 22.2.2018, pronunciata nell’ambito del proc. n. 6174/2013 (est. dott.ssa C. Musumeci), deve ritenersi che il ricorso sia meritevole di accoglimento, atteso che il dott. _____, sulla scorta dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato espletati senza sostanziale soluzione di continuità, ha raggiunto il requisito dell’esperienza professionale quinquennale a decorrere dal 18.7.2010: i vari rapporti di lavoro a termine, invero, si sono succeduti senza rilevanti interruzioni, ad eccezione del brevissimo periodo intercorrente tra il 16.1.2010 e il 7.2.2010, pari a soli 25 giorni, senza contare che l’interruzione, in realtà, è stata solo apparente, considerato che, con delibera n. 25 del 14.1.2010 (v. doc. 4 fasc. ric.), relativa alla stipulazione del penultimo contratto a termine, è stata adottata per la copertura del medesimo posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia quando ancora era in essere il precedente contratto a termine stipulato con il



dott. avente scadenza il giorno successivo all'adozione della proroga, ossia il 15.1.2010.

Dall'accoglimento del ricorso discende la condanna dell'Azienda datrice a valutare l'anzianità maturata dal ricorrente in tutti i pregressi rapporti di lavoro svolti a tempo determinato ai fini della determinazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione, nonché la condanna della medesima Azienda al pagamento, in suo favore, della richiesta somma di euro 10.156.700 (della quale euro 32.000,00 a titolo di incrementi della indennità di esclusività del rapporto di lavoro ed euro 1.156.700,00 a titolo di incrementi della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata), maturate dal 18.7.2010 sino al gennaio 2014, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo.

Ai fini della determinazione del *quantum*, si possono pretendere in considerazione le somme indicate in ricorso, sopra riportate, stante che le stesse non sono state specificamente contestate dalla controparte e, quindi, dovendosi applicare il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale *"nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile"* (Cass. Sez. lav., 18.2.2011, n. 4051).

Nello stesso, da ultimo, i giudici di legittimità hanno affermato che *"l'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di "prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione", in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso , ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione*



sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento, dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate" (Cass. Civ. Sez. Lav., 12.3.2018, n. 5949).

Nonostante l'accoglimento del ricorso, si ritiene che le spese processuali vadano interamente compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità della fattispecie, della complessità della disciplina contrattuale di riferimento e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1837/2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- accerta e dichiara il diritto di [redacted] al riconoscimento della esperienza professionale maturata in tutti i periodi di lavoro prestati a tempo determinato alle dipendenze dell'Azienda [redacted] di Catania ai fini della rideterminazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione in godimento;
- condanna l'Azienda [redacted] di Catania ad adeguare l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione minima unificata in favore del ricorrente, tenendo conto della esperienza professionale dallo stesso maturata nei citati servizi pre-ruolo svolti a tempo determinato;
- condanna l'Azienda [redacted] di Catania al pagamento della complessiva somma di euro [redacted] in favore di [redacted] per le causali di cui in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno del sorgere di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- compensa interamente le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Catania, il 6 Dicembre 2019

Il Giudice del Lavoro

dott. Giuseppe Tripi



